

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. III-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE MARTONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

Pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame, concernente « Pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici » di iniziativa del senatore Truzzi, si propone — secondo il testo originario del presentatore — di estendere alla annata agraria 1978-1979 il disposto della legge 10 maggio 1978, n. 176, al fine di consentire che l'affittuario dei fondi rustici paghi il canone corrispondendo, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814: somme successivamente soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito dalla apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977.

Segnatamente, è opportuno ricordare che la Corte ebbe a dichiarare incostituzionale l'articolo 3, secondo e sesto comma, della citata legge n. 814 nella parte in cui fissa tra 24 e 55 e, con riferimento ad un caso particolare, in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone.

A seguito di tale vuoto legislativo, si era già avuto, per l'annata agraria 1977-78, un analogo primo intervento con la legge 176 del 1978, che, a sua volta, ricalcava altro simile provvedimento adottato per l'annata 1971-72, a seguito della carenza normativa determinatasi con l'altra sentenza n. 155 del 1972 della Corte costituzionale.

Il vuoto di disciplina legislativa, causato dalla sentenza della Corte del 1977, si è protratto fino ad oggi, dal momento che la legge 176 regola il pagamento dei canoni limitatamente all'annata agraria 1977-78, mentre, peraltro, il Parlamento non ha ancora ap-

provato una nuova normativa sui contratti agrari. È, dunque, per evitare soluzioni di continuità nella disciplina giuridica di un settore delicato come quello dell'agricoltura, ed in particolare dei rapporti contrattuali, che si è reso necessario il disegno di legge in esame.

In sede di dibattito in Commissione, sono state avanzate, con una proposta di pregiudiziale del senatore Pistolese, talune perplessità sulla legittimità costituzionale del provvedimento, con riferimento specifico alla adozione dei coefficienti di moltiplicazione del reddito per il computo del canone; perplessità che la Commissione non ha ritenuto di far proprie in considerazione del carattere di provvisorietà dei pagamenti così effettuati, trattandosi di somme da corrispondere a titolo d'acconto e quindi soggette a conguaglio, in base alla nuova normativa che regolerà la materia.

In ciò, alla Commissione agricoltura è stato di conforto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali e quello della Commissione giustizia.

Nel testo dell'articolo unico — che la Commissione di merito propone in sostituzione di quello originario — viene sostanzialmente recepito il suggerimento della Commissione giustizia di richiamare, data la specifica materia da regolare, solo il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 176, anziché l'intero disposto di tale legge.

Auspico che il provvedimento, per il quale questa onorevole Assemblea ha già dichiarato l'urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, venga favorevolmente accolto.

MARTONI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

26 settembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MODICA, *estensore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TRUZZI

Articolo unico.

Il disposto della legge 10 maggio 1978, n. 176, è prorogato per l'annata agraria 1978-1979 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176 è sostituito dal seguente:

« Per l'annata agraria 1978-79 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977 ».

Identico.